

言葉

KOTOBA

PAROLA – TESTO – MEDIAZIONE

VOLUME 3

MEDIAZIONE LINGUISTICA  
E PROFESSIONI

Kotoba

Collana della Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Varese

Comitato Scientifico

Hans Drumbl (Bolzano)  
Susanna Marino (Milano)  
Bernd Sieberg (Lisbona)

ISBN: 978-88-905948-4-7  
ISSN: 2039-5612

© 2012 I.L.S.I.T. Srl  
Via Cavour 30  
21100 Varese  
Italia

<http://kotoba.ssml.va.it>

Prima edizione: 2012



# MEDIAZIONI LINGUISTICA E PROFESSIONI

a cura di Daniele Crotti

## INDICE

1. Introduzione  
*Daniele Crotti* ..... p1
2. Mediazioni Linguistica tra Esperienza Giuridica e Diacronia  
*Paola Biavaschi* ..... p3
3. Il ruolo del Mediatore Linguistico-Culturale nei contesti  
Museali ed Artistici  
*Luca Bottini e Daniele Ludovici* ..... p17
4. Differenziazione dei servizi e associazioni di categoria: un  
semplice modello di educazione dei consumatori nel mercato  
della Mediazione Linguistica  
*Daniele Crotti* ..... p27

Daniele Crotti

MEDIAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONI.  
INTRODUZIONE.

Questo terzo volume della collana Kotoba, dedicato alla figura del mediatore linguistico e culturale, inaugura un filone di contributi che rappresentano il naturale prolungamento professionale della prospettiva interlinguale e interculturale sui vari contesti dell'azione comunicativa. Discipline affini e complementari alle pratiche di traduzione e interpretariato sono, da sempre, alla base di analisi e riflessioni incrociate sulla capacità da parte della mediazione linguistica di veicolare pensieri e conoscenze in informazioni codificate e dotate di trasferibilità multilinguistica e multiculturale.

In questa particolare raccolta, la collana Kotoba riserva uno spazio a interventi di studiosi universitari su tematiche di stampo linguistico più applicativo, nel segno delle differenti specialità che entrano a vario titolo in contatto con la mediazione scritta e orale. Il volume contiene tre contributi relativi al ruolo dei mediatori linguistici, rispettivamente, in ambito storico-giuridico, artistico ed economico.

Si parte dal saggio di **Paola Biavaschi** (ricercatrice presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto – Università degli Studi di Milano e docente di Diritto Comparato presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese), dal titolo: *Mediazione linguistica tra esperienza giuridica e diacronia*. Il contributo si focalizza sul tema del ruolo della mediazione linguistica nel tentativo di preservare, nel tempo, le diversità culturali e, nello stesso tempo, la necessità di creare un nucleo giuridico comune per favorire la diffusione di commerci e la pratica dello ius civile.

In particolare, adottando una metodologia d'analisi storico-filologica, l'autrice pone l'attenzione su tre aspetti fondamentali. In primo luogo, l'esigenza da parte delle società antiche di comporre realtà politiche e socio-culturali differenti ha favorito la nascita di problemi di armonizzazione giuridica, soprattutto dal punto di vista dell'identificazione di un linguaggio tecnico condiviso. Da qui, il bisogno di società con radici antiche di annoverare oratori e traduttori che permettessero di rivolgersi ai testi giuridici con affidabilità. In secondo luogo, la nascita di figure con specializzazioni linguistiche crescenti ha cercato di sopperire alle specificità criptiche insite nel linguaggio giuridico, non esitando tuttavia a forme di “non traduzione” (es. prestiti e calchi) in presenza di mancata corrispondenza fra fattispecie giuridiche appartenenti a culture differenti.

Il contributo di **Daniele Ludovici** (docente di Storia Moderna presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese) e di **Luca Bottini** (ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, S.E.GEST.A - Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano), dal titolo: Il ruolo del mediatore linguistico-culturale nei contesti museali e artistici, propone una riflessione sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di un paese, mediante la trasmissione linguistica e culturale.

Il saggio parte dell'assunto che il concetto di patrimonio culturale implichi un accumulo di risorse culturali che mantengano nel tempo un valore qualora tramandate alle generazioni future appartenenti a differenti contesti linguistico-culturali. Tuttavia, un patrimonio "vivente" viene costantemente messo alla prova dalla capacità di una società di ricercare forme virtuose di condivisione e guida. In questo senso, il "museo" rappresenta un crocevia di processi culturali e di linguaggi figurativi che governino il rapporto controverso fra mancata corrispondenza fra cultura e appartenenza etnica, da una parte, ed esigenza di annullare le distanze etnico-culturali per favorire la comunicazione globale dei messaggi di bellezza di un patrimonio culturale.

Il contributo di **Daniele Crotti** (docente di Economia Politica presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese), dal titolo: Differenziazione dei servizi e associazioni di categoria: un semplice modello di educazione dei consumatori nel mercato della mediazione linguistica, conclude il volume analizzando gli incentivi economici, da parte di professionisti nel campo della traduzione e/o dell'interpretariato, a forme di educazione individuale o congiunta dei consumatori, intesa come un tentativo di aumentare la consapevolezza della clientela sulle caratteristiche del servizio linguistico e di generare fiducia e relazioni commerciali a lungo termine.

Assumendo l'ipotesi per cui la differenziazione fra servizi linguistici (a scopo di potere di mercato) renda meno agevole e omogenea la comunicazione fra mediatori e consumatori, il saggio suggerisce una funzione, da parte delle associazioni di categoria, per cui forme congiunte e condivise di educazione dei consumatori (es. joint advertising, blogging, video, convegni, etc.) possano eliminare l'effetto controverso della differenziazione fra professionisti iscritti e, di conseguenza, sostenere e rendere incentivante l'investimento educativo.

MEDIAZIONE LINGUISTICA TRA ESPERIENZA GIURIDICA E DIACRONIA

“La lingua dell’Europa è la traduzione”

Umberto Eco

1. “... la lingua non è mai un mero fatto organizzativo ed è sempre un fatto di importanza giuridica fondamentale ... Del resto, è noto che il diritto è sempre, in origine, un fatto linguistico: la norma ha sempre la forma di una proposizione linguistica (soprattutto, ma non solo, nel diritto scritto; ciò rimane vero, *mutatis mutandis*, anche nel diritto fondato sul precedente giurisprudenziale): il potere giuridico è, quindi, innanzitutto potere linguistico”<sup>1</sup>. Così l’allora Avvocato Generale dello Stato Italiano, Fiumara, in un convegno tenutosi nel 2008, sottolineava il rapporto indissolubile che lega il diritto alla lingua.

L’approfondimento di tale aspetto non è divenuto essenziale solo dopo l’istituzione della Comunità Europea e la conseguente necessità di valutare pienamente la centralità del multilinguismo e l’importanza fondamentale della traduzione e dell’interpretariato giuridici<sup>2</sup>: si tratta, al contrario, di una necessità ben radicata nella storia sin dai suoi albori, quando i rapporti di pace e di guerra, di commercio e di migrazione tra i popoli erano altrettanto fondamentali quanto oggi. Per comprendere quanto ciò corrisponda al vero, è sufficiente considerare che la prima rappresentazione iconografica di un mediatore linguistico potrebbe consistere in una statua

---

<sup>1</sup> Art. 290 Cost. Europea: “Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all’unanimità”. Sin dal suo sorgere, la Comunità Europea ha inteso considerare “ufficiali” tutte le lingue degli Stati membri; testo chiave è l’art. 314 della “Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea” (24/12/2002): “Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese”. Vd. Trucco (2012). Essenziale in questo contesto anche la lettura della Comunicazione della Commissione (COM 18/09/2008 – 566) “Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune” e l’immediatamente successiva Risoluzione del Consiglio Europeo del 21/11/2008 “Strategia europea per il multilinguismo”.

<sup>2</sup> Fiumara (2008).

sepolcrale egiziana databile intorno al 3.500 a.C., in cui l'interprete sarebbe rappresentato con due volti, ad indicare la duplicità non solo linguistica, ma anche culturale di chi svolge tale attività<sup>3</sup>. Nello stesso senso è opportuno riflettere sull'antichità della parola germanica (ma presente anche in lingue scandinave e slave) dragomanno, interprete, la cui origine è addirittura accadica (*targumanu*) ed è attestata sin dal 1900 a.C.<sup>4</sup> La parola latina *interpres*<sup>5</sup>, che è divenuta l'italiano interprete, "intermediario" o "uomo dello scambio", ben riflette il ruolo che, nel corso della storia, gli interpreti, e poi i traduttori, ebbero, non solo per permettere la comprensione fra individui appartenenti a civiltà differenti, ma anche per sopperire al *gap* comunicativo derivante dalle diversità culturali tra i popoli.

L'impero romano rappresentò davvero un caso unico in quanto era sostanzialmente bilingue: latino e greco, infatti, erano posti sullo stesso piano nell'insegnamento scolastico e gli interpreti godevano di grande prestigio sociale<sup>6</sup>. Certamente per il greco i romani ebbero sempre più che un occhio di riguardo: la cultura era veicolata da quella lingua e, se *Graecia capta ferum victorem cepit*<sup>7</sup>, ovviamente il ruolo del greco era essenziale per tutti i rami della cultura, basti riflettere sul fatto che il primo poeta latino, Livio Andronico, fu principalmente autore di una traduzione letteraria dell'*Odissea*<sup>8</sup>. Anche la tradizione giuridica univa, o voleva unire intensamente Roma alla Grecia, perché il rapporto con la storia greca creava una tradizione di per sé illustre: si pensi solo alla leggenda che collega la Legge delle Dodici Tavole alle leggi di Solone, tramite una commissione romana che nel 454 a.C. si sarebbe recata ad Atene a studiarle<sup>9</sup>.

Forse proprio a causa del mito infranto di un impero unitario vastissimo in cui le lingue egemoni rendevano fruibili le comunicazioni da parte di tutti i suoi abitanti, un momento di focalizzazione del problema linguistico si ebbe quando tale realtà politica venne meno, travolta dagli eserciti barbarici. Al tramonto dell'Evo Antico due tradizioni culturali estremamente differenti, ma in qualche specifico punto tangenti, finirono per fondersi, quando la grammatica, la retorica e la filosofia greco-romane (che nel corso dei secoli si erano a loro volta unite in un connubio indissolubile) divennero un tutt'uno con le concezioni semitiche che si erano trasfuse nel cristianesimo. E' interessante notare come sia la filosofia stoica, sia il neopitagorismo varroniano, in modo diverso, attribuissero alla parola e alla sua origine un significato essenziale, racchiudente verità illuminanti<sup>10</sup>; la tradizione ebraica, poi, ammantata dell'assolutismo concettuale proprio di una religione monoteista, andava oltre, ritenendo la parola addirittura creatrice della realtà fenomenica. In entrambi i contesti, la ricerca linguistica trovava il suo fulcro nella riflessione

---

<sup>3</sup> Colin – Morris (1996) 182. Vd. anche Zannoni (2011), 5.

<sup>4</sup> Gardiner (1915) 117-125; Pöschhaker (2004).

<sup>5</sup> Lat. *inter-pret-*, la stessa radice del sostantivo *pretium*, "prezzo".

<sup>6</sup> Adams – Janse – Swain (2002).

<sup>7</sup> Or., *Epist.* 2.1.156.

<sup>8</sup> Schanz – Hosius (1935), 44 ss.

<sup>9</sup> Pomp. D. 1.2.2.4 racconta del soggiorno a Roma di Ermodoro di Efeso, che avrebbe aiutato nella redazione della legge; Liv. 3.31-33, invece, parla più specificamente di una commissione composta da tre membri recatasi ad Atene. Dionigi di Alicarnasso (10.51) parla invece di ambascerie in città della *Magna Graecia*, fatto che Talamanca (1989<sup>2</sup>), 107, valuta più verosimile, pur mettendo in luce l'assenza di prove in tal senso e la fondamentale endogenicità della Legge delle XII Tavole. Ciò che conta qui è rilevare l'interesse romano, anche e soprattutto nei secoli posteriori, a trovare contatti e radici greche per un fenomeno dai caratteri marcatamente romani come la codificazione decemvirale. Vd. Wieacker (1971), 757-784.

<sup>10</sup> Wölfflin (1892) 421-40; Schlerath (1956), 58 ss.; Steinthal (1961<sup>2</sup>), 331 ss.



etimologica, vista come tentativo di ricostruzione del significato delle parole, e quindi anche dell'essenza delle cose, e profondamente compenetrata da concezioni filosofiche e mistiche: un contatto tra queste concezioni precedenti alla penetrazione profonda del cristianesimo in Europa è stata altresì ipotizzata già in relazione alla filosofia greca<sup>11</sup>.

Ma l'uso corretto della parola, così come l'indagine sul suo senso intimo, costituiscono anche un aspetto imprescindibile del mondo del diritto<sup>12</sup>, il quale, non per nulla, alle sue origini vanta un rapporto strettissimo, permeante, con le credenze magico-religiose: persino nella culla del diritto inteso in senso laico, Roma antica, i primordi furono caratterizzati dall'osmosi tra *ius* e *fas*, e i primi giuristi, i pontefici, erano sacerdoti<sup>13</sup>. Ma, anche quando il legame con l'aspetto religioso si attenua per andare via via scomparendo, in particolare nel processo *per legis actiones*, ove tuttavia vigeva ancora l'oralità, era essenziale pronunciare determinate parole (*certa verba*), formulari fissi, la cui corretta esecuzione era prioritaria tanto da superare la realtà sostanziale delle cose<sup>14</sup>: non per nulla tale processo era limitato ai cittadini romani, in un contesto in cui la conoscenza e la corretta enunciazione delle parole in lingua latina era determinante. Tale rapporto strettissimo tra lingua, processo e ritualità non venne mai meno completamente, nonostante la progressiva laicizzazione del diritto, così come l'esistenza di un linguaggio criptico per i non-tecnici, che rimane tuttora, anche nel mondo contemporaneo, la chiave per l'accesso al fenomeno giuridico: anche oggi un processo "si celebra", e anche oggi i formulari sono "di rito" e la loro precisa citazione è spesso indispensabile per la validità degli atti giuridici in questione.

2. Nonostante le pulsioni all'esclusione dello straniero, il quale si connota come tale primariamente per il fatto di parlare un idioma diverso<sup>15</sup>, anche le società antiche si dovevano continuamente confrontare con realtà politiche differenti, e tale confronto dava vita a problemi in primo luogo proprio di carattere giuridico, sia dal punto di vista pubblicistico, sia dal punto di vista privatistico, e comunicativo. Da una parte, un primo nucleo di diritto, che potremmo già chiamare internazionale<sup>16</sup>, si deve occupare della redazione dei trattati, della proclamazione della pace e della guerra, e di tutti i rapporti autoritativi con gli stranieri sottomessi (si pensi anche qui al ruolo sacrale dei feziali, sacerdoti romani deputati al contatto bellicoso, ma anche pattizio, con il nemico straniero<sup>17</sup>); d'altra parte si deve necessariamente creare un nucleo giuridico comune tra le genti per facilitare gli interscambi commerciali e quindi la stipulazione di contratti.

---

<sup>11</sup> Pohlenz (1926), 259.

<sup>12</sup> Vedansi Biondi (1953), 77 (=1965, 184); Archi (1980), 55 ss.; Nicolet (1980), 19 ss.

<sup>13</sup> Orestano, *Dal ius al fas*; Sini (1980), 127 ss.; *Idem* (1983), 209 ss.

<sup>14</sup> Gai.4.11, su cui Nicosia (1986), 66 ss.; Albanese (1987), 12 ss.; Bassanelli Sommariva (2012), *passim*.

<sup>15</sup> Come ricorda Hermann (2002), 15, nell'antico Egitto il titolo di "essere umano" era prerogativa degli egiziani, mentre gli stranieri erano considerati "barbari meschini" e l'interprete era colui che parlava le lingue ignote dei barbari. I Greci, la cui cultura era fortemente connotata da etnocentrismo, guardavano ai non appartenenti alla schiatta ellenica con diffidenza, non per nulla la parola onomatopeica con cui li denominavano tutti, "barbari", si riferiva proprio all'incomprensibilità monotona e fastidiosa delle lingue straniere, alla sensazione di balbettio e anche di asprezza delle lingue diverse dalla propria. La letteratura sull'argomento è vastissima, qui è opportuno citare per le acute correlazioni con il moderno, Nippel (1996) e Fileni (2006), 97-118, ove è riportata ampiamente il dibattito dottrinale precedente.

<sup>16</sup> O meglio forse "sovranzionale", come propone Catalano (1965), 30 ss.

<sup>17</sup> Catalano (1978), 445-446; Albanese (2000a), 16 ss. e *Idem* (2000 b), 49 ss.; A. Calore (2004); Turelli (2008), 523 ss.

Il *ius civile*, diritto proprio della città, si limita ancora a un mondo rurale chiuso su se stesso, mentre il *ius gentium* e il *ius honorarium* aprono ai non cittadini, rendendosi palese il ruolo gradualmente assunto dal processo formulare, aperto ai *peregrini*. E allora, per portare un semplice esempio, alla *sponsio*, promessa contrattuale destinata ai soli cittadini romani, si affianca la *stipulatio*, aperta agli stranieri; la *traditio*, come mezzo di trasferimento della proprietà, permette ai traffici commerciali con i *peregrini* di prosperare, mentre *mancipatio* e *in iure cessio* rimangono ancora legati al passato formalismo. Quando l'impero divenne una potenza multietnica, ai soldati, spesso di lingua madre diversa dalla latina, fu permesso, dal momento che potevano perdere facilmente la vita in battaglia, redigere testamenti con pochissime formalità, a differenza della tradizione giuridica romana, e addirittura di usare il proprio idioma nativo<sup>18</sup>. E' Gaio, infine, nel II secolo d.C., a ricordarci, sia che il processo *per legis actiones* era divenuto via via invisibile per l'eccessiva rigidità in merito alla corretta enunciazione dei formulari<sup>19</sup>, sia che era possibile utilizzare anche un verbo greco per concludere una *stipulatio*, e quindi servirsi in ambito contrattuale di una lingua diversa da quella latina, purchè i contraenti comprendessero la lingua greca; lo stesso avveniva per la lingua latina: il criterio constava quindi nella comprensione da parte delle parti contrattuali dell'idioma usato per la promessa. Particolarmente interessante, per questa indagine, il commento sul termine *sponsio*, che, nonostante si dicesse fosse un vocabolo avente origine greca, in realtà ai tempi del giurista era sostanzialmente intraducibile in greco: *ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit*, e quindi, anche a causa di tale significato ormai intrinsecamente latino, inutilizzabile dagli stranieri<sup>20</sup>.

Tuttavia, anche in un mondo che a livello di *élites* era praticamente bilingue e in cui retori e letterati si recavano in Grecia ad approfondire i propri studi<sup>21</sup>, Cicerone affermava di utilizzare dei traduttori qualificati, evidentemente dei *servi*, in modo da essere certo al di là di ogni dubbio, della affidabilità dei testi tradotti, mentre lui stesso si definiva commentatore e non solo traduttore di testi filosofici, attività cui era personalmente dedito<sup>22</sup>. Non sfuggivano, infatti, a un autore profondamente imbevuto della cultura ellenica, la necessità della precisione della traduzione, ma anche le carenze di una traduzione meramente letterale che non costituisse un passaggio completo,

<sup>18</sup> Arangio-Ruiz (1906); Lovato (2011), .

<sup>19</sup> Gai. 4.30: *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset litem perderet. ...*

<sup>20</sup> Gai. 3.93: *Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive cives Romanos sive peregrinos valent. Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, veluti hoc modo Δώσεις; Δώσω Ὁμολογεῖς; Ὁμολογῶ Πιστεὶ κελεύεις; Πιστεὶ κελεύω Ποιήσεις; Ποιήσω [etiam aec] tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant. Et e contrario quamvis latine enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant. At illa verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse ...* Talamanca (1990), 560 ss.

<sup>21</sup> Oltre agli esempi paradigmatici di Servio Sulpicio Rufo e di Cicerone, che furono compagni di studi a Rodi, si pensi alla figura dell'amico fraterno di Cicerone, Tito Pomponio, detto Attico proprio per la sua conoscenza profonda del greco, giunta fino al bilinguismo. Si veda Labate – Narducci (1981), 127 ss. e Narducci (1995), 8, ove si mette in luce come il modello etico e le occupazioni di Attico siano molto innovativi rispetto alla tradizione romana. Sul rapporto tra la scienza ermeneutica dei giuristi romani e influenza di pensiero ellenico, vedasi soprattutto Lübtow (1948), 466; Wesel (1967); Wieacker (1969), 448 ss.

<sup>22</sup> Cic., *De Off.*, 1.5.

culturale, del senso dell'opera. Da questo punto di vista fondamentale<sup>23</sup> rimane la riflessione contenuta nel libello *De optimo genere oratorum*, ove l'autore ribadisce il primato della conservazione della forza comunicativa del discorso, *genus omne verborum vimque*, più che della traduzione *verbum pro verbo*:

Cic. *De opt. gen. orat.*: 14. *Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec converti ut interpretes, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed tamquam appendere.*<sup>24</sup>

Un paio di secoli più tardi, Quintiliano, nella sua *Institutio Oratoria*<sup>25</sup>, sottolineava la necessità per il perfetto oratore di una formazione bilingue: da una parte egli valutava opportuno e giustificabile, in un trattato latino di retorica, immettere la traslitterazione di termini greci, a causa della maggiore ricchezza lessicale di quella lingua, di per sé maggiormente fornita di vocaboli astratti rispetto al latino<sup>26</sup>; d'altra parte, egli approvava, in merito alle traduzioni, il punto di vista ciceroniano, ritenendo che ciò che contava era rendere la forza e il senso del discorso, più che offrirne una pedissequa parafrasi.

Quint. *Inst. Orat.* 10.5.5.: *Neque ego paraphrasim esse interpretationem tantum volo, sed circa eosdem sensus certamen atque aemulationem.*

Tuttavia l'“intepretare”, invece che il tradurre letteralmente, è attività propria dell'oratore o del poeta e in ciò si scorge profondamente la distanza fra arte e scienza: il giurista, infatti, non può che essere spaventato dal possibile fraintendimento del portato normativo e tentare di porre un argine a tale eventualità. La consapevolezza del dato che, traducendo un concetto in altra lingua, se ne poteva mutare profondamente il senso, doveva essere ben radicato per il diritto, se Giustiniano permise la realizzazione di traduzioni, in lingua greca, del *Codex*, del *Digesto* e delle *Istituzioni*, o

---

<sup>23</sup> Vedasi anche il § 18: *Huic labori nostro genera reprehensionum opponuntur. Unum hoc: 'Verum melius Graeci'. A quo quaeratur ecquid possint ipsi melius Latine? Alterum: 'Quid istas potius legam quam Graecas?' Idem Andriam et Synephebos nec minus Andromacham aut Antiopam aut Epigonos Latinos recipiunt. Quod igitur est eorum in orationibus e Graeco conversis fastidium, nullum cum sit in versibus?* Quest'ultima considerazione di Cicerone porta a credere che vi fosse, fra i Romani colti, il timore che una traduzione latina delle orazioni greche non fosse generalmente accettata, forse proprio per il timore che potesse in un certo senso stravolgerle. Sul rifiuto della traduzione letterale in Cicerone vd., da ultimo, il saggio di McElduff (2009) 133-146.

<sup>24</sup> “Ho tradotto infatti le nobilissime orazioni tra loro contrarie dei due eloquentissimi Eschine e di Demostene. Le ho rese non da semplice traduttore ma da oratore, rispettandone le frasi, con le figure di parole e di pensieri, ma servendomi di termini pertinenti alle nostre consuetudini latine. Non ho quindi ritenuto necessario rendere ogni parola con una parola, e tuttavia ho conservato tutto il significato essenziale e il valore di tutte le parole... perché, a mio parere, in realtà ritenni che al lettore dovesse importare che gli si offrisse, di queste parole, non il numero, ma per così dire il peso.” (vd. Hor., *Ars poet.* 138: *nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres*).

<sup>25</sup> *Inst. Orat.* 1.1.12-14; 10.5.2-5.

<sup>26</sup> Si noti, come esempio emblematico anche in questo contesto, di tale concezione quintiliana, l'uso di *paraphrasis* nella brevissima citazione riportata sotto.

in latino delle *Novelle*, solo se *katà póda*, ossia sole se strettamente letterali: i pericoli delle interpretazioni, dei commenti e delle glosse avrebbero potuto condurre di nuovo al labirinto del tradimento del testo originario, così come era già avvenuto in passato nel commentare e interpretare le fonti del diritto romano<sup>27</sup>.

3. Eppure, lo ripetiamo, il ruolo del mediatore linguistico sia come traduttore di documenti giuridici, sia come interprete nei rapporti internazionali, doveva essere stato in ogni tempo una necessità tanto imprescindibile quanto delicata, perché, allora come ora, doveva trattarsi di un soggetto competente dal punto di vista linguistico, così come da quello giuridico, in grado di gestire non solo la lingua a un alto livello diastratico, ma soprattutto sul piano interculturale e interlinguistico, considerate le specificità di un linguaggio tecnico volutamente criptico e talora anche arcaizzante.

Va infine valutata in modo adeguato anche la rilevanza dell'aspetto diacronico, poiché il trascorrere del tempo, mutando spesso notevolmente i tratti lessicali e morfologici di una lingua, richiede per documenti molti antichi una sorta di "traduzione" da parte di specialisti. Così avviene anche nei confronti del latino giuridico arcaico, che era decisamente complesso: sappiamo, ad esempio, che il testo della legge delle XII Tavole, frutto della trascrizione delle stesse (se, come pare certo, esse erano realmente state incise sin dal principio), andate distrutte probabilmente durante il sacco di Roma dei Galli nel IV secolo a.C., doveva essere stato riveduto e attualizzato per renderlo più comprensibile ai contemporanei, poiché, nonostante i frequenti arcaismi, la versione da noi posseduta non rispecchia la lingua del V secolo a.C. così come la conosciamo dai documenti epigrafici e dalle ricostruzioni della scienza glottologica<sup>28</sup>. Ciò significa, semplicemente, che, tra il III e il II secolo a.C., se ne dovette creare un ammodernamento linguistico, relativamente ad alcuni tratti fonetici e morfologici: tale testo, se da un lato conservava tratti arcaici denotativi dell'antichità del documento, in particolare dal punto di vista lessicale (al punto che di alcune parole all'epoca di Cicerone o anche prima<sup>29</sup> si era perso ormai il preciso significato), dall'altro forniva un riadattamento, temperato anche da accurati interventi ecdotici, che rendeva più fruibile il testo da parte dei romani di un'epoca più avanzata.

Anche i lacerti a noi pervenuti delle cosiddette *leges regiae*, la cui conservazione nella lingua originale sarebbe stata particolarmente preziosa, ci sono giunte tramite fonti molto più tarde, per mezzo della trascrizione, della rielaborazione, della citazione di massima, anche qui attualizzante, di frammenti di quello che fu denominato *ius Papirianum*, la raccolta di *leges* dell'epoca monarchica che gli antichi attribuivano a Sesto (o Publio) Papirio, personaggio che ritenevano fosse vissuto nel VI-V a.C.<sup>30</sup> Asseriva Orestano<sup>31</sup>: "tutte le notizie che ne abbiamo ci sono fornite in modo indiretto da testi e narrazioni di gran lunga posteriori allo svolgersi degli avvenimenti. In queste narrazioni leggenda e storia si intrecciano in maniera non facilmente districabile. Inoltre i fatti e le loro qualificazioni sono 'ripensati' ed espressi, il più delle volte, in schemi e parole dell'età cui appartengono gli autori di queste narrazioni. Perfino i passi in cui essi vorrebbero tramandarci la testimonianza di antichi atti o di formule di atti, religiosi o giuridici,

---

<sup>27</sup> Const. *Tanta*, 21. Sul divieto di commentari anche la Const. *Deo auct.*, 12.

<sup>28</sup> Sul tema Wieacker (1968), 291-356; Diliberto (1992); Agnati (2002); Humbert (2005).

<sup>29</sup> Cic., *De leg.* 2.50.148.

<sup>30</sup> Pomp., *Ench.* D.1.2.2.2; Dion. Hal. 4.20.3-5. Tondo (1971); Tondo (1973).

<sup>31</sup> Orestano (1967), 74-75.

contengono spesso deformazioni, incomprensioni e sempre un ammodernamento dell'antica lingua".

Della necessità di "tradurre" documenti giuridici divenuti completamente incomprensibili per la loro antichità, parla specificamente Polibio<sup>32</sup> quando racconta della estrema difficoltà di comprensione di un antico trattato stipulato con i cartaginesi (che risalirebbe al 509-508 a.C., immediatamente dopo la cacciata dei re), ancora conservato, a suo tempo, inciso su tavole di bronzo, presso l'archivio pubblico dell'erario degli edili, sul Campidoglio: lo storico narra della necessità di ricorrere ai pochissimi specialisti in grado di comprendere, a fatica e comunque non completamente, il significato del documento. Il problema era senz'altro notevole, poiché per svolgere un lavoro corretto era necessario un grammatico esperto di diritto, o, viceversa, un giurista che avesse fatto studi specifici di quella che oggi chiameremmo filologia e grammatica storica, categorie che dovevano scarseggiare al tempo di Polibio, e non solo.

4. Quantomeno, quella che possiamo in questa sede denominare "traduzione diacronica", rimanendo all'interno della stessa area culturale, non aveva, in merito alla resa linguistica di concetti e istituti giuridici, gli stessi gravi problemi di una traduzione che riguardasse tradizioni giuridiche di Paesi diversi. In questi casi, infatti, il traduttore poteva rendersi conto che il vocabolo che cercava non esisteva, proprio per il fatto che non esisteva, almeno fino a quel momento, un istituto pienamente corrispondente. A quel punto non vi era alternativa alla soluzione per cui optò Quintiliano a proposito di filosofia e retorica, ossia la scelta della "non traduzione", tramite l'uso di prestiti o di calchi.

Esempio eminente in questo senso, in grado di fornire indizi significativi, è la *Tabula Bantina*, che rappresenta un *unicum* perché si tratta di una *lex publica* emanata da una comunità lucana<sup>33</sup>, in lingua osca, ancorché in caratteri latini. Non si è giunti ancora a stabilire se la legge di *Bantia* abbia avuto semplicemente come modello una *lex* romana in un periodo, probabilmente il II-I secolo a. C., in cui l'egemonia politica di Roma diveniva sempre più cogente in Italia - orientamento oggi maggioritario - oppure se fosse stata redatta posteriormente, nel I secolo a.C., dopo la guerra sociale, in seguito all'estensione della cittadinanza agli italici e alla conseguente trasformazione di *Bantia* in municipio romano.

Certo è che si tratta di un testo in lingua osca, ove gli schemi del latino giuridico degli statuti municipali o di quelli delle colonie latine sono permeanti, al punto che alcuni moduli compositivi presenti nella *lex coloniae Genetivae*<sup>34</sup> sono addirittura riprodotti alla lettera. La presenza di un modello in latino cui i redattori del documento si sarebbero ispirati largamente, in un'epoca storica (che fosse la fine del II o il I secolo a.C.) nella quale i caratteri culturali italici cedono definitivamente il passo a quelli romani, non può che essere la deduzione logica delle osservazioni linguistiche di Del Tutto Palma: «la *Tabula Bantina* assume il ruolo di dato sociolinguistico

---

<sup>32</sup> Pol. 3.22.

<sup>33</sup> La *Tabula* bronzea venne ritrovata nel 1790; un secondo frammento, molto piccolo, considerato da Torelli come appartenente alla tavola, è stato rinvenuto nel 1967. *Bantia* sorgeva a circa 12 chilometri dalla colonia latina di Venosa. In questa sede non si può che richiamare un'essenziale bibliografia: Esmein (1886), 323-338; Adamesteanu – Torelli (1969), 1-17; Galsterer (1971), 191-214; Campanile (1976), 109-120; *Idem* (1979), 15-32; Prosdocimi (1982); Del Tutto Palma (1983); Torelli (1983), 252-257; Del Tutto Palma (1991), 217-251; Tocco (2000), 224-229; Monaco (2002); Poccetti (2009).

<sup>34</sup> Riccobono (1968<sup>2</sup>), in , in FIRA, 1, 163 ss. riporta solo il testo nella traduzione latina di Bücheler.

fondamentale: la presenza di una lingua non latina non è spontanea, ma frutto di un impegno volontario in una prospettiva ideologica in cui la lingua è espressione (e in questo caso anche contenuto) di identità culturale. Di qui il recupero del passato, reso necessario dalla consapevolezza di un ‘vuoto’ proprio in un settore strettamente tecnico, in un clima di rinascita nazionale.... le peculiarità lessicali della *Tabula Bantina* sarebbero il frutto di una maggior attenzione, da parte degli utenti (elaboratori), a particolari forme dell’osco, per un tentativo di ricercatezza e quindi di equiparazione al più autorevole modello latino. Un’esigenza di fedeltà linguistica e di connotazione culturale in un contesto storico di dissolvimento può aver prodotto il recupero di elementi di un più antico vocabolario, unitamente alla coniazione di forme nuove o con diverso contenuto semantico.... Questa ‘oscurità’ del testo è un dato incontestabile, ma essa si rileva, per così dire, solo esteriormente, nell’aspetto fonologico (parzialmente) e in una serie di elementi lessicali, per tratti e non per strutture. Desumere da ciò il grado di vitalità dell’osco, anche se predicibile, non ci sembra corretto e nemmeno pertinente, per due ragioni: 1) perché la *Tabula Bantina* è un testo e non un modello di lingua, 2) perché il registro latino ne ha predeterminato la composizione. Il che non significa, almeno nel nostro caso, che l’osco si è latinizzato ma, piuttosto, che il latino si è ‘oschizzato’; le strutture morfosintattiche sono quasi completamente latine e come tali sono state recepite dai riceventi, i quali le hanno trasposte, non in quelle corrispondenti dell’osco, ma in strutture ibride di cui solo l’aspetto superficiale si connette all’osco»<sup>35</sup>.

Questa lettura del testo porta a cogliere, accanto alle ragioni eminentemente giuridiche intrinseche alla *lex*, una motivazione culturale della sua composizione in lingua osca come recupero orgoglioso della tradizione locale, con tratti arcaizzanti, pur in presenza dell’egemonia culturale romana: il che, se fosse vero, molto direbbe sulla percezione che anche all’epoca si aveva del profondo significato che una lingua in via di “dissoluzione” possiede e del messaggio che il suo uso reca in sé. Ora, diverse sono state le ipotesi su colui o coloro che avrebbero redatto materialmente la legge: si è pensato a una delegazione osca recatasi a Roma a studiare un modello di legge consimile<sup>36</sup>, oppure a un giureconsulto italico ma esperto anche del diritto romano<sup>37</sup>. Questa congettura sarebbe suffragata dall’osservazione che si trovano nel testo della *Tabula Bantina* espressioni desuete come il riferimento al *manum conserere* (caduto ormai in disuso a Roma stessa)<sup>38</sup>, che un giurista romano non avrebbe più utilizzato. Un’altra possibilità sarebbe, infine, un invio del testo già tradotto in osco da parte di Roma stessa, sollecitata dai bantini a offrir loro una legge statutaria a livello di quelle romane municipali, ma forse tale ipotesi<sup>39</sup> è quella che più di altre è tramontata.

Ultimamente la ricerca si è orientata verso una più spiccata valutazione degli elementi autoctoni, sabellici, della legge, caratteri che la differenzierebbero in vari punti da una *lex* romana: tale ipotesi, che merita il dovuto approfondimento, sarebbe comprovata dal ritrovamento di altri documenti epigrafici oschi, testimoni della diffusione di uno sviluppo giuridico autonomo anche in area italica<sup>40</sup>: questa considerazione, più giuridica invero che linguistica, mitigherebbe un poco la sottovalutazione della legge come mera traduzione da un modello latino, considerando anche le

<sup>35</sup> Del Tutto Palma (1983), 56.

<sup>36</sup> Galsterer (1971), 191-214.

<sup>37</sup> Campanile (1976), 109-120.

<sup>38</sup> Lèvy Bruhl (1953); Santoro (1971); Nicosia (1986), 108 ss.; Albanese (1987), 68 ss.

<sup>39</sup> Adamesteanu – Torelli (1969), 1-17.

<sup>40</sup> Poccetti P. (2009), 231 ss.

peculiarità proprie della *lex*. Ciò non toglie, in ogni caso, che la *Tabula Bantina* rimane un testo legislativo ricalcante quasi completamente gli schemi compositivi e i contenuti degli statuti municipali romani, per cui mi pare evidente che, più che pensare a una realizzazione romana del provvedimento, è più semplice immaginare un esperto o forse, meglio, un gruppo di esperti, buoni conoscitori del diritto romano, e quindi anche giurista del latino giuridico, che abbiano cercato di compilare un testo confacente al proprio territorio, avendo ben presente dei modelli corrispondenti. Come ci si poteva attendere, essendo il diritto romano più evoluto e complesso rispetto a quello osco, tali redattori-traduttori, che furono mediatori culturali nel senso più ricco del termine, pur volendo sottolineare con l'uso della lingua epicorica l'appartenenza all'area osca, si servirono abbondantemente di prestiti e calchi che rendessero in pieno il significato di molti istituti in questione, altrimenti intraducibili.


5. Non v'è dubbio che lo studio dell'opera di mediazione linguistica trova i suoi maggiori riscontri di fronte a documenti bilingui, la cui rarità tuttavia rende prezioso anche l'avvenuto ritrovamento di testi in realtà piuttosto brevi come il Cippo del Museo Leone di Vercelli, una stele latino-celtica, rinvenuta circa cinquant'anni fa, nel 1960, recante iscritto un testo in lingua latina e in lingua celtica<sup>41</sup>. A differenza che in altri contesti, come nell'iscrizione di Voltino di Tremosine presso il lago di Garda<sup>42</sup>, in cui il testo nelle due lingue sono semplicemente giustapposti, qui, come nel Cippo di Todi<sup>43</sup>, abbiamo una vera e propria traduzione che, nel caso dell'epigrafe vercellese, è particolarmente significativa per la presenza di elementi giuridici evidentemente non romani.

---

<sup>41</sup> CIL, I<sup>2</sup>, 3403 a; RIG, II/1, a cura di M. Lejeune, Paris, 1988. Si fornisce una bibliografia essenziale: Baldacci (1977), 335-247; Lejeune (1977), 582-614; Tibiletti Bruno (1977), 255-378; Bussi (1979), 147-153; Pisani (1979), 49-53; Tibiletti Bruno (1981), 157-200; Luraschi (1983), 261-329; Roda (1985); Prodocimi (1991), 291-303; Gambari (1999), 61-69; Witczak (2002), 101-110; Giorcelli Bersani (2003), 201-215; Morandi (2004), 451-811.

<sup>42</sup> CIL, V, 4883. Morandi (2004), 451 ss. n° 233; De Marinis – Motta (2005), 145 nt. 41; Schürr (2007), 335-46, sostiene invece che si tratti di una bilingue; Morandi (2008); Colombara (2011), 33-41; Gambari (2011), 47 -65; Motta (2011), 81-87; Maganzani (2011), 109 -123.

<sup>43</sup> Nel cippo di Todi la prevalenza netta del latino è dovuta anche alla circostanza che il celtico era la lingua madre di individui che erano emigrati in un contesto linguisticamente differente e che quindi facevano parte di una piccola *enclave*. Morandi (2008), 56 s.



- 1 finis
- 2 campo quem
- 3 dedit Acisius
- 4 argantocomater
- 5 ecus comunem
- 6 deis et hominib
- 7 us ita uti lapide[s]
- 8 IIII statuti sunt
- 9 Akisios Arkatoko<k>
- 10 materekos toso
- 11 kote atom teuo.
- 12 tom koneu

Tale documento, il più antico su pietra del territorio piemontese, nonostante la sua relativa brevità, fornisce importanti informazioni per le nostre osservazioni, in quanto è risultato ovvio alla totalità degli studiosi, linguisti, archeologi, storici e giuristi, come il testo latino, posto per primo a segno della preminenza politica romana, volesse essere, certamente, la traduzione di quello celtico, ma faticasse estremamente in tale opera: ne è indizio determinante la necessità del latino di utilizzare un numero di parole decisamente più elevato per rendere la comunicazione comprensibile<sup>44</sup>. Il concetto di confine “comune agli uomini e agli dei”, così come è espresso in questa epigrafe, non è romano, bensì gallico: di qui l’esigenza di aggiungere elementi per rendere più semplice la lettura a coloro che culturalmente avrebbero faticato a capire<sup>45</sup>: di qui l’inserzione dei riferimenti a *finis* e a quattro *lapides*, così come del verbo *statuti sunt*. Il traduttore si trovava di fronte, con problemi che non sono propri solo dell’antichità, alla profonda differenza culturale e non solo linguistica tra i due mondi: i concetti celtici espressi nel cippo (si pensi alla definizione di un’area sacra delimitata da quattro pietre di confine che nei territori transalpini viene denominata dagli archeologi “recinto quadrangolare”, caratterizzato dal fatto di essere un’area sacra insieme privata e pubblica)<sup>46</sup> si trovano a cavallo tra l’ambito sacrale e quello giuridico con forme “anfibia” che in epoca così avanzata non erano assolutamente proprie del diritto romano. Di qui lo sforzo di ricerca della chiarezza terminologica da parte di colui che tradusse il testo celtico, uno sforzo che mostra la volontà del traduttore di essere non solo mediatore linguistico, ma propriamente mediatore tra due culture.

<sup>44</sup> J. N. Adams – M. Janse – S. Swain (1996); Giorcelli Bersani (2002); Motta (2011), 81-87; Giorcelli Bersani (2011), 97-107;

<sup>45</sup> Motta (2011), 83 ss.

<sup>46</sup> Peyre (2000), 155-206; Lambert (2008), 133-149.



## Bibliografia

- Adamesteanu D. – Torelli M. (1969), *Il nuovo frammento della Tabula Bantina*, in *Riv. Arch. Class.*, 21, 1-17.
- Adams J. N. – Janse M. – Swain S. (2002), *Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the written Word*, Oxford.
- Agnati U. (2002), *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. Tabule I-VI*, Cagliari.
- Albanese B. (1987), *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo.
- Albanese B. (2000 a), *Res repetere e bellum indicere nel rito feziale (Liv. 1.32.5-14)*, in “AUPA”, 46, 7-47.
- Albanese (2000 b), *Foedus e ius iurandum: pax per sponsionem*, in “AUPA”, 46, 49-75.
- Arangio-Ruiz V. (1906), *L'origine del testamentum militis e la sua posizione nel diritto romano classico*, Roma.
- Archi G. (1980), *Lessicologia e lessicografia negli studi di diritto romano del nostro secolo*, in *Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità*, Torino, 55 ss.
- Baldacci P. (1977), *Una bilingue latino-gallica di Vercelli*, in *Rend. Acc. Lincei*, 32, 335-247.
- Bassanelli Sommariva G. (2012), *Ius dicare – ius dicere*, 2, Santarcangelo di Romagna.
- Berk-Selogsion S. (2002), *The Impact of Politeness in Witness Testimony: the Influence of the Court Interpreter*, in F. Pöchhacker e M. Shlesinger, *The interpreting Studies Reader*, London – New York, 278-292.
- Biondi B. (1953 e 1965), *La terminologia romana come prima dommatica giuridica. Contributo alla storia del linguaggio giuridico*, in *Studi Arangio-Ruiz*, 2, Napoli, 73-103 (= *Scritti giuridici*, 1, Milano, 184-214).
- Bussi V. (1979), *La stele bilingue del Museo Leone di Vercelli*, in “BSV”, 8, 1979, 147-153.
- Calore A. (2004), *Forme giuridiche del bellum iustum: corso di diritto romano 2003-4*, Milano.
- Campanile E. (1976), *La latinizzazione dell'osco*, in *Scritti in onore di G. Bonfante*, Brescia, 109-120.
- Campanile E. (1979), *Le strutture magistratuali degli stati oschi*, in E. Campanile – C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa, 15-32.
- Catalano P. (1965), *Linee del sistema sovranazionale romano*, 1, Torino.
- Catalano P. (1978), *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II. 16, 1, Berlin - New York, pp. 445-446.
- Colin J. –Morris R. (1996), *Interpreters and the Legal Process*, Winchester.
- Colish, M.L. (1990), *The Stoic Tradition from Antiquity to Early Middle Ages*, Leiden - New York – København – Köln.
- Colombara C. (2011), *La stele bilingue di Akisios Arkatomaterecos*, in *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli (Atti del Convegno Internazionale di Vercelli 22-24 maggio 2008)*, Vercelli, 2011, 33-41.

- De Marinis R. – Motta F. (2005), *Iscrizioni del II e I secolo a.C. dal territorio insubre e cenomane*, in *Annali Benacensi*, 13-14, 135-160.
- Del Tutto Palma L. (1983), *La tavola bantina (sezione osca): proposte di rilettura*, Padova-Urbino.
- Del Tutto Palma L. (1991), *Tavola bantina 1-8; il contenuto istituzionale alla luce dell'analisi testuale e delle fonti romane*, in *Studi Etruschi*, 56, 217-251.
- Diliberto O. (1992), *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole*, 1, Cagliari.
- Esmein A. (1886), *La Table de Bantia*, in *Mélanges d'histoire du droit et de critique*, Paris, 323-338.
- Fileni M.G. (2006), *La comunicazione linguistica fra Greci e barbari nella Grecia antica*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 83.2, 97-118.
- Fiumara O. (2008), *Aspetti giuridici del multilinguismo*, (Intervento al convegno su “La parità delle lingue nell'Unione Europea” – Firenze 10 maggio 2008).
- Galsterer H. (1971), *Die lex Osca Tabulae Bantinae. Eine Bestandaufnahme*, in *Chiron*, 1, 191-214.
- Gambari F. M. (1999), *Magistrature e cariche nell'area insubre occidentale alla luce dell'epigrafia preromana*, in “RASMI”, 63-4, 61-69.
- Gambari F. M. (2011), *Per una lettura 'protostorica' della bilingue di Vercelli*, in *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli (Atti del Convegno Internazionale di Vercelli 22-24 maggio 2008)*, Vercelli, 47 -65.
- Giorcelli Bersani S. (2002), *Il laboratorio dell'integrazione. Bilinguismo e confronto multiculturale nell'Italia della prima romanità*, Torino.
- Giorcelli Bersani S. (2003), *Il cippo bilingue latino-celtico di Vercelli: nuove osservazioni*, in *Usi e abusi epigrafici, Colloquio internazionale di Epigrafia (genova 20-22 settembre 2001)*, Roma, (in *Serta Antiqua et Medioaevalia*, 6), 201-215.
- Giorcelli Bersani S. (2011), *Ai confini di due culture: bilinguismo e romanizzazione nella Cisalpina*, in *Finem dare*, 97-107.
- Hermann A. (2002), *Interpreting in Antiquity*, in F. Pöschhacker e M. Shlesinger, *The interpreting Studies Reader*, London – New York, 15-22.
- Humbert M. (2005), *Le XII Tavole. Dai decemviri agli umanisti*, Pavia.
- Labate M – Narducci E. (1981), *Mobilità dei modelli etici e relativismo dei valori: il personaggio di Attico*, in *Società romana e produzione schiavistica* (a cura di Giardina A. e Schiavone A.), 3, Bari-Roma, 127-182.
- Lambert P.Y. (2008), *Gaulois nemeton et atón deuogdonion: deux noms de l'espace sacré*, in *Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico*, in *Atti del Convegno Internazionale (Roma 10.12 novembre 2004)*, a cura di X. Dupré Raventós – S. Ribichini, S. Verger, Roma, 133-149.
- Lejeune M. (1977), *Une bilingue gauloise-latine à Verceil*, in “CRAI”, 121, 3, 582-614.
- Lèvy Bruhl H. (1953), *La manum consertio*, in *Iura*, 4, 163-173.
- Liebs D. (2002), *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin.
- Lovato A. (2011), *Testamentum militis*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari.
- Lübto V. (1948), *De iustitia et iure*, in “ZSS”, 66, 458-465.
- Luraschi G. (1983), *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di Fragm. Atest. Linn. 10-12)*, in “SDHI”, 49, 261-329.

- Maganzani (2011), *Loca sacra e terminatio agrorum nel mondo romano: profili giuridici*, in *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli (Atti del Convegno Internazionale di Vercelli 22-24 maggio 2008, Vercelli, 109 -123.*
- McElduff S. (2009), *Living at the Level of the Word Cicero's Rejection of the Interpreter as Translator*, in *Translation Studies*, 2.2, Manchester, 2009, 133-146.
- Monaco D. (2002), *Storia dei Sanniti e del Sannio – meddix Tuticus*, Isernia.
- Morandi A. (2004), *Epigrafia e lingua*, in P. Piana Agostinetti, *Celti d'Italia, Popoli e Civiltà dell'Italia Antica*, 12, t. 2. Roma, 451-811.
- Morandi A. (2008), *L'individuazione onomastica e gli aspetti linguistico-culturali*, in *Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale per il XVII International Congress of Classical Archeology – Rome 2008*, in [www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html](http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html), 55 (sito attivo nel luglio 2012), 50-60.
- Motta F. (2011), *Le iscrizioni di Akisios, Koisis e quella dei figli di Dannotalos: digrafia e bilinguismo celto-latini nella cisalpina*, in *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli (Atti del Convegno Internazionale di Vercelli 22-24 maggio 2008, Vercelli, 81-87.*
- Narducci E. (1995), *Cornelio Nepote e la biografia romana. 1. La cerchia di Attico: antiquaria ed erudizione nella Roma tardorepubblicana*, in *Cornelio Nepote, Vite dei massimi condottieri*, Milano, 5-27.
- Nicolet C. (1980), *Lexicographie politique et histoire romaine: problèmes de méthode et directions de recherches*, in *Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità*, Torino, 19 - 46.
- Nicosia G. (1986), *Il processo privato romano*, 1, *Le origini*, Torino.
- Nippel W. (1996), *La costruzione dell'altro*, in *I Greci. Storia Cultura Società. Noi e i Greci*, 1, Torino, 165 - 196.
- Orestano R., *Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica*, in "BIDR", 46, 1939, 194 -273.
- Orestano R. (1967), *Fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino.
- Peyre C. (2000), *Documents sur l'organisation publique de l'espace dans la cité gauloise. Le site de Villeneuve-Saint Germin et la bilingue di Verceil*, in *Rites et espaces en pays celte et méditerranéen. Étude comparée à partir du sanctuaire d'Acy-Romance (Ardenne, France)*, a cura di Verger S., Paris-Rome, 155-206.
- Pisani V. (1979), *La bilingue di Vercelli*, in *Die Sprache*, 25, 1, 49-53.
- Pocetti P. (2009), *Lineamenti di tradizioni 'non romane' di testi normativi*, in *L'umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica (Atti del I Convegno Internazionale sugli Antichi Umbri – Gubbio, 20-22 settembre 2001 a cura di A. Ancillotti – A. Calderini)*, Perugia, 165 -248.
- Pöschhacker F. (2004), *Introducing interpreting Studies*, London.
- Pohlenz M. (1926), *Stoa und Semitismus*, in "NJWJ", 2, 257-269.
- Prodocimi A. L. (1978), *Popoli e civiltà dell'Italia Antica. Lingue e dialetti*, 6, Roma.
- Prodocimi A. L. (1991), *Rivista di epigrafia italica. Parte III. Note e commenti*, in *Studi etruschi*, 57, 291-303;
- Riccobono S. (1968<sup>2</sup>), in "FIRA", 1, Milano.
- Roda S. (1985), *Iscrizioni latine a Vercelli*, Torino, 1985.
- Santoro R. (1971), *Manu(m) conserere*, in "AUPA", 31.

- Schanz M.–Hosius C. (1935), *Geschichte der römische Literatur*, 1, München.
- Schlerath B. (1956), *Bemerkungen zu den Etymologien der römischen Juristen*, in *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*, 8, pp. 58-73.
- Schürr D. (2007), *Zur Doppelschrift von Voltino*, in “SE”, 72, 335–46.
- Sini F., *Documenti sacerdotali e lessico politico-religioso di Roma arcaica*, in *Atti del Convegno sulla lessicografia e politica e giuridica nel campo delle scienze dell’antichità*, Torino, 127-148.
- Sini F. (1983), *Documenti sacerdotali di Roma antica, 1. Libri e commentarii*, Sassari.
- Steinthal H. (1961<sup>2</sup>), *Geschichte des Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern*, vol. 1, Hildesheim.
- Talamanca M. (1989<sup>2</sup>), in AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano.
- Talamanca M. (1990), *Istituzioni di diritto romano*, Milano.
- Tibiletti Bruno M. G. (1977), *La nuova iscrizione epicorica di Vercelli*, in *Rend. Acc. Lincei*, 31, 255-378.
- Tibiletti Bruno M. G., *Le iscrizioni celtiche d’Italia*, in *I Celti d’Italia*, a cura di Campanile, Pisa, 157-200.
- Tocco G. (2000), *Frammento di legge in lingua osca su tavola bronzea*, in *Studi sull’Italia dei Sanniti*, Roma, 224-229.
- Tondo S. (1971), *Introduzione alle leges regiae*, Roma.
- Tondo S. (1973), *Leges regiae e paricidas*, Firenze.
- Torelli M. (1983), *Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino*, in *Athenaeum*, 67, 252-257.
- Trucco L. (attivo 2012), *Il multilinguismo (Sez. II)*, in *Codice di drafting – libro IV.2 Unione Europea*, in [www.tecnichenormative.it](http://www.tecnichenormative.it).
- Turelli G. (2008), *Polisemia di un gesto: l’emittere hastam dei duces e dei feziali*, in “RIDA”, 55, 523 ss.
- Wesel U. (1967), *Rhetorische Statulehre und Gesetzeauslegung der römischen Juristen*, Köln.
- Wieacker F. (1968), *Die XII Tafeln in ihren Jahrhundert*, in *Les origines de la republique romain*, Vandoeuvres-Géneve, 291-356.
- Wieacker F. (1969), *Über die Verhältnisse des römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie*, in *Iura*, 20, 448-477.
- Wieacker F. (1971), *Solon und die XII Tafeln*, in *Scritti in onore di E. Volterra*, 3, Milano, 757-784.
- Witczak K.T. (2002), *The Latin-Gaulish Bilingual of Vercelli*, in *Studia Indogermanica Lodziensia*, 4, 101-110.
- Wölfflin E. (1892), *Die Etymologien der lateinischen Grammatiker*, in “ALLG”, 8, 421-40.
- Zannoni B. (2011), *L’interprete nel processo penale italiano*, pdf in [ww.lingue2.unibo.it](http://ww.lingue2.unibo.it).
- }}}}}